

Via libera alla ricongiunzione Gestione Separata-Casse professionali. L'Inps si adegua all'orientamento giurisprudenziale consolidato

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l'Inps chiarisce l'applicazione della ricongiunzione tra la Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e le Casse professionali private (D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996), recependo l'orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

Il quadro giurisprudenziale recepito

La circolare si colloca nel solco della Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista iscritto a Cassa (nel caso deciso, CNPADC) a ricongiungere presso la Cassa professionale i contributi versati nella Gestione Separata INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 45/1990 (ricongiunzione "in uscita" dalla Gestione Separata verso la Cassa).

Si ricorda che la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 15/10/2019, n. 26039, ha riconosciuto il diritto di un libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la Cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata dell'Inps.